

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del

INDICE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento*
- Art. 2 - Presupposto*
- Art. 3 - Soggetto attivo*
- Art. 4 - Componenti del tributo*
- Art. 5 - Dichiarazione*
- Art. 6 - Riscossione*
- Art. 7 - Accertamento, Sanzioni ed interessi*
- Art. 8 - Rimborsi*
- Art. 9 - Importi minimi*
- Art. 10 - Accertamento con Adesione*
- Art. 11 - Riscossione coattiva*
- Art. 12 - Funzionario responsabile*
- Art. 13 - Norme di rinvio e clausola di adeguamento*
- Art. 14 - Entrata in vigore*

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - (TARI)

- Art. 15 - Istituzione della tassa sui rifiuti*
- Art. 16 - Presupposto del tributo, soggetti passivi*
- Art. 17 - Tariffe*
- Art. 18 - Modalità di computo delle superfici*
- Art. 19 - Utenze domestiche*
- Art. 20 - Utenze non domestiche*
- Art. 21 - Parametri e criteri di determinazione del tributo*
- Art. 22 - Istituzioni scolastiche statali*
- Art. 23 - Tributo provinciale TEFA*
- Art. 24 - Dichiarazione tributo Comunale rifiuti*
- Art. 25 - Tributo comunale giornaliero*
- Art. 26 - Riduzioni tariffarie*
- Art. 27 - Determinazione del coefficiente di riduzione per i rifiuti assimilati avviati al recupero*
- Art. 28 - Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti*
- Art. 29 - Controlli*
- Classificazione Utenze non domestiche*

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – (IMU)

- Art. 30 - Oggetto*
- Art. 31 - Definizione di fabbricato*
- Art. 32 - Base imponibile delle aree fabbricabili*
- Art. 33 - Base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili*
- Art. 34 - Fattispecie equiparate all'abitazione principale*
- Art. 35 – Esenzioni*

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI – (TASI)

- Art. 36 - Oggetto*

- Art. 37** - *Presupposto e finalità*
- Art. 38** - *Soggetti passivi*
- Art. 39** - *Immobili soggetti al tributo*
- Art. 40** - *Determinazione della base imponibile*
- Art. 41** - *Riduzioni ed esenzioni*
- Art. 42** - *Servizi indivisibili e relativi costi*

IMPOSTA UNICA COMUNALE

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI DELLA IUC (TARI- IMU- TASI)

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Cavazzo Carnico, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, legato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Cavazzo Carnico per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Art. 4 – Componenti del tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:

- *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 5 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa ai singoli tributi che compongono l'Imposta Unica Comunale, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione e/o di proprietà in comune di un'unità

immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti e/o comproprietari.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni di dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

3. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative ed in particolare sono escluse dalla presentazione di dichiarazione le variazioni di titolarità che risultano dagli atti catastali.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU ed in ogni caso la dichiarazione è unica.

5. In sede di prima applicazione della TASI, si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.

6. In sede di prima applicazione della TARI si considerano valide le denunce presentate ai fini della Tariffa di Igiene Ambientale e TARES. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro il termine sopra indicato, ogni variazione relativa ai locali e aree, alla loro superficie e/o destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione non risultanti dall'anagrafe, che comporti un diverso ammontare del tributo.

I soggetti che hanno già presentato la dichiarazione sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatti salvi i casi di variazione.

7. Per gli ulteriori elementi specifici relativi alla dichiarazione TARI, si applicano le norme contenute nell'art. 24.

8. La dichiarazione di cui ai precedenti commi ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni ed esenzioni;

9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili ad identificare con certezza l'immobile e sia fatta in forma scritta e firmata.

10. La dichiarazione può essere consegnata direttamente oppure spedita a mezzo P.E.C. o posta e accompagnata da copia del documento di identità

Art. 6 – Riscossione

1. I singoli tributi componenti la I.U.C. sono versati e riscossi secondo le modalità previste dalla norma in vigore al tempo dell'applicazione.

2. Relativamente alla TARI il Comune provvede all'invio agli utenti di un avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la

destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in un numero di tre rate scadenti nei mesi di luglio, settembre dell'anno in corso e gennaio dell'anno successivo con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio dell'anno in corso.

Per l'anno 2014 il pagamento deve essere effettuato in tre rate scadenti nei mesi di settembre, dicembre dell'anno in corso e marzo dell'anno successivo con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di settembre dell'anno in corso.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate mediante conguaglio compensativo.

3. Relativamente alla TASI il versamento è eseguito secondo le modalità stabilite da appositi decreti ministeriali assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati da parte del Comune.

Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

In ogni caso il tributo è dovuto dal soggetto che ha posseduto o detenuto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.

Art. 7 – Accertamento, Sanzioni ed interessi

1. Ai sensi della L. 147/2013 e s.m.i., commi da 696 a 699:

a) In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs. 471/97.

Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Per le predette sanzioni non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs 472/97;

b) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 51,00;

c) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 51,00;

d) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00;

e) Le sanzioni di cui alle precedenti lettere b), c) e d) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza dell'utente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi;

f) Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale tempo per tempo vigente. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

g) Si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D Lgs 472/1997.

2. Relativamente alla TARI nel caso di mancato versamento delle somme indicate nell'avviso di pagamento di cui all'art. 6 comma 2, il Comune provvede ad emettere un

invito al pagamento, notificandolo a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente, con scadenza 60 giorni dalla data di ricevimento.

Decorso tale termine, senza l'adempimento dell'utente, il Comune notificherà un avviso di accertamento con contestuale irrogazione delle sanzioni di cui alla lettera a) comma 1 del presente articolo.

3. Relativamente alla TASI, qualora permanga la previsione normativa di invio dei conteggi di pagamento precompilati da parte del Comune al contribuente, in caso di mancato pagamento delle somme indicate nell'avviso di pagamento, si applicano preliminarmente le norme di cui al precedente comma 2.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione di dati ed elementi utili all'accertamento imputabile al contribuente, l'accertamento può essere effettuato sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

Art. 8 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di IMU, TARI o TASI entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme spettanti al contribuente a titolo di imposta sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi ad una singola imposta con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo; a tal fine il contribuente deve presentare al responsabile dell'imposta apposita comunicazione contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione. Sulle somme oggetto di compensazione non sono calcolati interessi. Sono vietate le compensazioni tra diversi tipi di imposte.

4. Relativamente alla TARI, la cessazione in corso d'anno dell'occupazione dà diritto al rimborso, di quanto eventualmente versato in eccesso, a decorrere dalla data di cessazione, se la comunicazione viene effettuata entro il termine di cui all'articolo 5. In caso di dichiarazione di cessazione presentata oltre il termine previsto dal regolamento, il rimborso sarà limitato all'annualità della comunicazione tranne nei casi in cui venga dimostrata dall'interessato o accertata d'ufficio l'esistenza di una doppia tassazione per il medesimo immobile.

Art. 9 – Importi minimi

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, a titolo di imposta, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 17,00, con riferimento ad ogni singolo periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di reiterazione della violazione.

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando la singola imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00.

3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ad euro 17,00.

Art. 10 – Accertamento con adesione

1. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 11 – Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento delle singole imposte della IUC, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle norme vigenti.

Art. 12 – Funzionario responsabile

1. A norma del comma 692, della L. 147/2013 e s.m.i., la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 13 – Norme di rinvio e clausola di adeguamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

TITOLO 2

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art.15 - Istituzione della tassa sui rifiuti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutto il territorio comunale la tassa sui rifiuti a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa nel Comune.

Art. 16 - Presupposto del tributo, soggetti passivi

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati con esclusione delle superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati ai sensi del regolamento comunale sui rifiuti.

2. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o uno dei componenti del nucleo familiare o di coloro che usano in comune i locali;
- per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di responsabilità giuridica, in solido con i soci.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locati a non residenti. In caso di utenze non domestiche si applica la riduzione prevista al successivo art. 26 comma 4 lettera b).

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

6. Per le parti comuni del condominio, oggetto di uso esclusivo da parte di alcuni condomini o di terzi, l'obbligazione di denuncia e di corresponsione del tributo fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali e aree.

Art. 17 – Tariffe

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

La tariffa è suddivisa in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti essenziali del costo del servizio, ed in una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti ed è articolata in utenze domestiche e non domestiche.

3. La tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

5. L'impostazione della tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale a norma delle leggi vigenti in materia.

6. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

Art. 18 - Modalità di computo delle superfici

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (attuali destinazioni catastali A, B, C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è la seguente:

a) fino alla compiuta attivazione delle procedure di allineamento tra i dati di cui all'art. 14 comma 9 bis D.L. 201/2011, quella calpestable dei locali ed aree operative suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

b) dopo l'evento di cui al punto precedente, l'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. Il Comune comunica ai contribuenti queste superfici in attuazione dell'ultimo periodo del sopra citato comma 9 bis.

2. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali D e E), la superficie assoggettabile al tributo, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i., è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile al tributo è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze scoperte e simili non chiusi su 3 lati;
- b) la superficie delle aree operative esterne assoggettabile al tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

4. Per i locali delle attività di seguito indicate in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazioni, si formano, di regola, anche rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile e, comunque, risulti di difficile determinazione, le superfici da considerarsi per l'applicazione del tributo sono calcolate sulla base delle percentuali sotto indicate:

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi 65%
- lavanderie a secco e tintorie non industriali 75%
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti 55%
- elettrauto 65%
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, 55%
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie 75%
- laboratori fotografici o eliografici 75%
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose 75%

5. Per i distributori di carburante viene assoggettata al tributo la superficie scoperta corrispondente all'area di proiezione al suolo della pensilina nonché, con gli ordinari criteri, la superficie dei locali utilizzati dai gestori come depositi, market, bar, autofficina e simili.

6. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tariffa di igiene ambientale e dalla TARES; il Comune può, tuttavia, richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 19 - Utenze domestiche

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. In attuazione del DPR 158/1999 la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie la tariffa per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti.

La parte variabile è determinata in funzione di un importo definito a seconda del numero di occupanti.

3. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario della scheda di famiglia anagrafica, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

4. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla loro composizione risultante dai registri anagrafici alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza del tributo o, per le nuove utenze, alla data dell'occupazione o utilizzo dei locali.

5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari residenti la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Essi sono tenuti al pagamento del tributo con vincolo di solidarietà.

6. Per le utenze domestiche occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a 2 (due) nella generalità dei casi. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di verifiche o accertamenti nonché di dichiarazioni prodotte dall'utente nella dichiarazione di cui all'art. 24. In mancanza del numero degli occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di 2 persone, salva la possibilità dell'accertamento da parte del Comune di un diverso numero.

7. Nel caso un soggetto trasferisca la propria residenza anagrafica in casa di riposo o in istituto di cura, e l'abitazione di provenienza sia tenuta a disposizione, si applica la tariffa prevista per le utenze non stabilmente attive di cui all'art. 26 comma 4, rapportata a nucleo familiare unipersonale.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, nel caso un soggetto sia stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura e mantenga la propria residenza anagrafica in civile abitazione, nella quale risiedono altre persone, nel calcolo della tariffa non si tiene conto della persona ricoverata, previa presentazione di autocertificazione o documentazione rilasciata dall'istituto. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio e di lavoro.

Art. 20 - Utenze non domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, tra cui le comunità, classificati sulla base dell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate di regola in base alla tipologia di attività desunta dai codici ATECO relativi all'attività principale risultanti nel registro delle imprese, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

4. La parte fissa e variabile della tariffa sono determinate applicando alla superficie imponibile le rispettive tariffe unitarie riferite alla parte fissa e variabile rispetto alla tipologia di attività svolta.

5. Si considerano non più imponibili, per mancanza di svolgimento dell'attività, le superfici il cui utente:

- ha cessato l'unità locale in CCIAA e/o i luoghi di esercizio dell'attività ai fini dell'IVA
- ha cessato le utenze dei servizi a rete.

Qualora rimanga attiva almeno una utenza diversa dall'acqua condominiale, i locali sono assoggettati al tributo secondo la tariffa prevista per la categoria dei magazzini non destinati alla vendita.

Art. 21 – Parametri e criteri di determinazione del tributo

1. Ai fini della commisurazione della tariffa alla quantità e qualità dei rifiuti solidi urbani prodotti ed al costo di gestione del servizio, vengono adottati i criteri ed i principi individuati dal D.P.R. n.158/99 e da eventuali normative sopravvenute.

Art. 22 - Istituzioni scolastiche statali

1. Ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, le istituzioni scolastiche statali, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.

2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero dell'Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali.

La somma attribuita al Comune concorre a formare le entrate complessive tariffarie al fine della copertura del relativo costo.

Art. 23 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi del comma 666 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 nella misura deliberata dalla Provincia.

Art. 24 - Dichiarazione Tributo Comunale Rifiuti

1. Il soggetto passivo deve dichiarare il possesso o la detenzione di locali o aree di cui all'art. 1 del presente regolamento nonché la variazione di elementi che incidono sulla determinazione del tributo entro trenta giorni dall'evento. Le persone fisiche iscritte all'anagrafe della popolazione residente non hanno obbligo di presentazione della denuncia di variazione limitatamente ai mutamenti di composizione della famiglia anagrafica, i quali sono rilevati d'ufficio dall'anagrafe stessa, con adeguamento del tributo dalla data di iscrizione/cancellazione anagrafica.

2. Nei casi di occupazione/detenzione della stessa abitazione da parte di nuclei familiari registrati distintamente in anagrafe, il Comune potrà provvedere d'ufficio al calcolo del tributo sulla base del numero effettivo degli occupanti, a prescindere dalle risultanze dell'anagrafe.

3. La cessazione dell'uso dei locali e aree deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dal verificarsi del relativo evento.

Se la denuncia viene presentata con ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri l'effettiva cessazione dell'occupazione o, per le utenze non domestiche, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 20 comma 5 o che l'obbligo tributario sia stato assolto da terzi.

Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4. Nel caso di decesso dell'intestatario, in mancanza di comunicazione di variazione dell'utenza, l'obbligazione tributaria sarà trasferita d'ufficio al nuovo intestatario della scheda famiglia o, se mancante, agli eredi. In caso di più eredi la dichiarazione deve essere presentata da uno degli stessi e il pagamento avviene secondo le norme che regolano le obbligazioni solidali. In nessun caso l'importo del tributo può essere frazionato per quote tra gli eredi.

5. La decorrenza del tributo per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.

6. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.

7. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dal tributo, contributi e servizi specifici.

Art. 25 - Tributo comunale giornaliero

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione ed occupazione è pari all'ammontare della tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'allegato 1 al presente regolamento, maggiorata del 50 per cento, diviso per trecentosessantacinque, con un minimo di euro 5 a evento, rapportato ai giorni di occupazione. Al minimo edittale non si applica alcuna riduzione o agevolazione.

4. Qualora la classificazione contenuta nell'allegato 1 del presente regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 20 comma 2.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versato il tributo, lo stesso è recuperato congiuntamente alle sanzioni.

Art. 26 - Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è ridotta del 20%, limitatamente alla quota variabile, ai residenti nel territorio comunale, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare, che procedono direttamente al recupero della frazione organica, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, comportante un'accertata minore quantità di rifiuti da conferire al servizio di raccolta pubblico. La riduzione prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.

2. La tariffa è ridotta del 40% per le utenze domestiche e non domestiche nei casi in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta superi i 500 metri. Tale distanza è determinata in base alla lunghezza del percorso sulla strada pubblica o soggetta a pubblico transito, dal punto di immissione della proprietà privata ove i rifiuti sono prodotti al sito di raccolta. Le domande di riduzione tariffaria sono sottoposte ad istruttoria tecnica dall'ufficio competente.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 656, della Legge 27.12.2013 n. 147, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o

all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

4. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 659 della Legge 147/2013 e s.m.i. la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono ridotte del 25% nei seguenti casi:

a) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato; ai fini della determinazione della tassa dovuta, il numero di componenti è forfettariamente determinato in 2 (due) unità (ad esclusione dei soggetti di cui all'art. 19 comma 7);

b) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da titoli abilitativi rilasciati dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

c) per le abitazioni il cui intero nucleo familiare risulti iscritto all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE);

6. Le riduzioni tariffarie sono applicate, a richiesta, sulla base degli elementi e dati contenuti nella dichiarazione originaria, integrativa o di variazione.

L'utente è tenuto a comunicare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo il venir meno delle condizioni per la fruizione dell'agevolazione; in difetto si provvederà al recupero del tributo con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

7. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si prevede l'applicazione di quella più favorevole al contribuente.

Art. 27 - Determinazione del coefficiente di riduzione per i rifiuti assimilati avviati al riciclo

1. Il produttore di rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, di averli avviati al riciclo, ha diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa in conformità a quanto disposto dal comma 649 della L. 147/2013 e s.m.i.

2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tariffa per la parte variabile. La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nella seguente misura:

- rapporto tra la quantità dei rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi secondari e terziari) avviati al riciclo e la quantità di rifiuti ottenuta moltiplicando la superficie assoggettata alla tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente.

La percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;

3. L'entità della riduzione non può comunque superare il costo sostenuto, né l'ammontare della riduzione può in ogni caso essere superiore alla parte variabile della tariffa. Per avere

diritto a questa riduzione l'utente dovrà presentare, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo, apposita documentazione.

Art. 28 - Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Le predette condizioni devono essere indicate nella dichiarazione e riscontrabili sulla base di elementi obiettivi o di idonea documentazione.

Rientrano in ogni caso nelle fattispecie di esclusione:

a) locali:

-privi di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete ad esclusione dell'acqua condominiale;

-balconi, terrazze scoperte e simili non chiusi su 3 lati;

-stabilmente riservati ad impianti tecnologici quali centrali termiche, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche ove non si abbia di regola presenza umana;

-di fatto non utilizzati, perché sono stati rilasciati dal Comune, anche in forma tacita atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori o dell'occupazione se anteriore;

-di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti al tributo, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e in genere aree destinate al pubblico;

-comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile ad eccezione di quelli ad uso esclusivo;

-destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose e con esclusione della casa parrocchiale;

-di altezza utile inferiore a 1,50 metri (soffitte, ripostigli e simili limitatamente alla parte con altezza inferiore o uguale a m. 1,50);

-strutture sanitarie pubbliche e private dove si formano rifiuti speciali ad esclusione quindi di uffici, studi medici, sale d'aspetto, atri ecc.

-con produzione di rifiuti assimilati superiore ai limiti quantitativi;

-magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente collegati a locali o aree ove si producono rifiuti speciali non assimilabili nell'esercizio delle attività produttive di carattere industriale (con esclusione quindi delle attività commerciali e di servizio).

Per le utenze domestiche i sopra elencati casi di esclusione valgono solamente fino alla compiuta attivazione delle procedure di allineamento tra i dati di cui all'art. 14 comma 9 bis del D.L. 201/2011; successivamente vengono applicati i criteri di cui al DPR 138/98.

b) aree:

-impraticabili o intercluse da recinzione;

-le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

-posti auto scoperti anche se distintamente accatastati;

-in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

- non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- adibite in via esclusiva all'accesso o uscita dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
- impianti di lavaggio automezzi;
- in cui si svolge l'attività sportiva;
- ove si producano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali non dichiarati assimilati e/o pericolosi o sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;
- le superfici adibite ad allevamento di animali;
- le superfici agricole;
- fienili e simili e depositi agricoli;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili delle abitazioni civili.

Art. 29 - Controlli

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 commi 645¹, 646² e 647³ della legge 147/2013, fino alla compiuta attivazione delle procedure di allineamento tra i dati di cui all'art. 14 comma 9 bis D.L. n.201/2011 per gli immobili a destinazione ordinaria, ai fini dell'attività di accertamento, si considera come superficie assoggettabile al tributo l'80 % della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/1998. L'utente ha la possibilità di dimostrare una superficie calpestabile inferiore calcolata ai sensi del presente regolamento.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari all'utente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice qualora, per cause imputabili all'utente nei casi di omessa od incompleta denuncia, non siano conosciuti gli elementi

¹ 645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

² 646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138.

³ 647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

incidenti sulla determinazione del tributo, quali la superficie di riferimento ed il numero degli occupanti, l'ufficio può procedere ad accertamento parziale in base ad una superficie presunta di mq. 100 e n. 2 componenti il nucleo familiare.

4. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 16 comma 4 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Allegato 1

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1** Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2** Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
- 3** Stabilimenti balneari
- 4** Esposizioni, autosaloni
- 5** Alberghi con ristorante
- 6** Alberghi senza ristorante
- 7** Case di cura e di riposo
- 8** Uffici, agenzie, studi professionali
- 9** Banche ed istituti di credito
- 10** Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
- 11** Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
- 12** Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti e parrucchieri
- 13** Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 14** Attività industriali con capannoni di produzione
- 15** Attività artigianali di produzione beni specifici
- 16** Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
- 17** Bar, caffè, pasticcerie
- 18** Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
- 19** Plurilicenze alimentari e/o miste
- 20** Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- 21** Discoteche, night club

TITOLO 3

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 30 - Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Cavazzo Carnico dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 31 – Definizione di fabbricato

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato ovvero da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art. 32 – Base imponibile delle aree fabbricabili

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

2. Al fine di limitare l'attività contenziosa, la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio comunale mediante una conferenza di servizio che, su indicazione della Giunta Comunale, oltre al responsabile dell'ufficio tributi e dell'ufficio urbanistico dell'ente, può comprendere i rappresentanti dell'amministrazione, professionisti del settore ed eventuali soggetti il cui confronto sia ritenuto utile in sede di deliberazione della conferenza.

3. Qualora non venga adottato nessun atto deliberativo, si applicano i valori in vigore nell'anno precedente rivalutati con cadenza biennale sulla base dell'indice ISTAT rilevato al 31 dicembre di ogni biennio. In presenza di situazioni particolari che incidono sul valore dell'area come sopra determinata, la Giunta comunale, con propria deliberazione, definisce eventuali riduzioni del valore minimo di riferimento, previo parere della conferenza di servizio.

Art. 33 – Base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia tecnica a carico del proprietario, sottoscritta da professionista abilitato. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il proprio Ufficio Tecnico Comunale.

2. L'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, lettere a) e b) del DPR 06/06/2001 n. 380, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del DPR 06/06/2001 n. 380. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difforni rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

Sono inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetti compresi, lesionati in modo tale da consentire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per i quali erano destinati.

3. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione del fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D. Lgs. 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili od inabitabili. La riduzione si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del comma medesimo. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere comunicata al Comune.

5. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. N. 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

Art. 34 – Fattispecie equiparate all'abitazione principale

1. E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale disposta dal precedente comma 1, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, di cui al precedente articolo 5 del presente regolamento, relativa all'anno d'imposta di riferimento. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni delle condizioni da cui consegue la perdita del beneficio dell'equiparazione all'abitazione principale.

3. A decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Art. 35 – Esenzioni

1. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla

carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

TITOLO 4

DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 36 – Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Cavazzo Carnico del tributo per i servizi indivisibili (TASI) istituito dalla Legge 27/12/2013, n. 147.

2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del tributo per i servizi indivisibili, nonché altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

4. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

5. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Cavazzo Carnico.

Art. 37 – Presupposto e finalità

1. Presupposto impositivo del tributo per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 42 del presente regolamento.

Art. 38 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente art. 37. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma

obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30% mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo (70%). In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 39 – Immobili soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo e con esclusione delle aree agricole.

2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi.

3. Per abitazione principale si intende come individuato, dall'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate

secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16 convertito nella Legge.

Art. 40 – Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 Titolo III relativi all'imposta municipale propria del vigente regolamento.

3. Si applicano inoltre le disposizioni previste ai fini IMU relative alla riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico. Tale riduzione non si cumula con la riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili.

Art. 41 – Riduzioni ed esenzioni

1. Il Comune può, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale di fissazione delle aliquote, stabilire apposite agevolazioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

Art. 42 – Servizi indivisibili e relativi costi

Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili individuati come segue, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DEI RELATIVI COSTI

descrizione	importo
ANAGRAFE, STATO CIVILE (al netto di entrate specifiche)	35.300,00
POLIZIA LOCALE (escluse spese finanziate con proventi violazioni codice della strada)	2.825,00
VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (escluse spese finanziate con proventi violazioni codice della strada e al netto di entrate specifiche)	39.750,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	38.000,00
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	37.000,00
SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	4.500,00
totale spesa	157.375,00

Per le annualità successive al 2014, gli importi dei costi dei servizi indivisibili verranno adeguati con la deliberazione di fissazione delle aliquote Tasi.